



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 92 del 02/09/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, SVINCOLO SU LOI- VILLA D'ORRI, MODIFICA ORDINANZA N 84 DEL 23/07/2024, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA LOTTI 1 E 3 OPERA CONNESSA SUD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con richiesta prot. 0741126 del 30/08/2024, è stata inoltrata dall'Ing. Michele Coghe, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 " Sulcitana" Tratto Cagliari -Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud ,una richiesta al fine di ottenere la modifica dell' ordinanza n° 84 del del 2024, per il completamento dei lavori dello svincolo Su Loi- Villa D'Orri, con apertura al traffico del nuovo tratto di S.S.195 Bis compreso tra il suddetto svincolo e quello di Capoterra aprendo l'intero svincolo di Su Loi nella sua configurazione definitiva, in modalità provvisoria di cantiere ;

Visto l'elaborato tecnico allegato alla richiesta, che individua il tratto interessato dalla modifica della viabilità;

Considerato che il tratto di strada in argomento ricade all'interno dei territori comunali di Sarroch e Capoterra;

-che i Sindaci dei citati comuni si impegnano ad emettere il suddetto provvedimento di regolamentazione del traffico ma soltanto per i tratti rientranti nel territorio di rispettiva competenza;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 1.02.2024, in assenza della stessa sostituisce il Responsabile con provvedimento n° 5 del 1.02.2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito

ORDINA

con decorrenza dal posizionamento della segnaletica ai sensi del vigente Codice della Strada sino ad ultimazione dei lavori, la modifica dell'Ordinanza n° 84 del 2024 svincolo Su Loi -Villa



D'Orri, nel tratto di strada di propria competenza, con apertura al traffico del nuovo tratto di S.S.195 Bis compreso tra il suddetto svincolo e quello di Capoterra aprendo l'intero svincolo di Su Loi nella sua configurazione definitiva, in modalità provvisoria di cantiere ;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è il Dott. Giorgio Lecca .

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso:**
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.



Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe

E trasmessa per conoscenza:

alla Prefettura di Cagliari;

all'ANAS S.p.a. Direzione Generale;

al Direttore dei lavori Ing. Michele Coghe;

- al Sindaco

Sede

- ai Carabinieri

Capoterra

- albo pretorio

sito istituzionale.

IN SOSTITUZIONE DELLA RESPONSABILE
DEL SETTORE
DOTT. GIORGIO LECCA